

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Elezioni politiche 2013 – La tempistica per l’insediamento delle nuove Camere – 15 marzo prima riunione delle Camere	3
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva: collaborazione coordinata e continuativa a progetto – Lavoro nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali – Circolare n. 7/2013	3
Ministero dell’Interno: La presentazione dei certificati di bilancio da parte di enti locali – Comunicato del 1° marzo 2013	4
Ministero dell’Interno: modello di certificato sui mutui contratti nel 2012 – Comunicato del 1° marzo 2013	5
Ministero dell’Interno: pubblicazione della lista degli enti inadempienti all’obbligo di restituire i questionari Sose e relativo sistema sanzionatorio – Comunicato del 28 febbraio 2013	5
Ministero dell’Interno: individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013 –2015. Comunicato del 22 febbraio 2013	6
Ragioneria Generale dello Stato: la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2012 da parte delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	7

Garante della Privacy: non è consentito comunicare le ore di straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e il cognome dello stesso – Newsletter del 1° marzo 2013 n. 370 8

ARAN: Il contratto decentrato che riguardi anche solo istituti giuridici del personale è ugualmente assoggettata all'intera procedura prevista dall'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004 8

ARAN: Un fatto, ritenuto dal giudice penale non costituente reato, può invece essere valutato, dal datore di lavoro, come giusta causa per il licenziamento del lavoratore – Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 206 dell'8 gennaio 2013 9

CIVIT: Requisiti di nomina per i componenti dell'OIV – Deliberazione Civit n. 12 del 27 febbraio 2013 10

Limiti e confini del divieto di acquisizione di immobili per il 2013 – Corte dei Conti Liguria parere n. 9/2013 13

Elezioni politiche 2013 – La tempistica per l'insediamento delle nuove Camere – 15 marzo prima riunione delle Camere

Dopo l'appuntamento elettorale del 24 e 25 febbraio 2013 e la proclamazione dei risultati elettorali, si avvia il processo per l'insediamento della diciassettesima legislatura e del nuovo governo.

La prima riunione delle Camere è prevista per il 15 marzo 2013 come previsto dal decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 2012 che ha disposto lo scioglimento delle Camere e la convocazione dei comizi elettorali.

Nella prima seduta dovranno essere esercitate le 'opzioni', da parte dei deputati eletti in più circoscrizioni.

Successivamente si procederà con l'elezione dei Presidenti delle Camere.

Entro il 18 marzo i parlamentari dovranno dichiarare a che gruppo aderiscono e successivamente si procederà all'elezione dei presidenti dei gruppi parlamentari.

A partire dal 21 marzo dunque, espletate le procedure sopra descritte, sarà possibile avviare le consultazioni per la nomina del nuovo Presidente del Consiglio.

Poiché il Presidente della Repubblica è a fine mandato e si trova nel cosiddetto "semestre bianco", l'eventuale mancato accordo sulla nomina del Presidente del Consiglio non porterà allo scioglimento delle Camere.

Tale opzione rimarrà eventualmente in capo al prossimo Presidente della Repubblica.

Un mese prima della scadenza del mandato del Presidente (15 maggio) si svolgerà infine la seduta comune di Camera e Senato (15 aprile) per lo svolgimento delle elezioni per la nomina del nuovo Presidente.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'Attività Ispettiva: collaborazione coordinata e continuativa a progetto – Lavoro nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali – Circolare n. 7/2013

Il Ministero del lavoro ha diffuso la Circolare n. 7 de 20 febbraio 2013 che fornisce indicazioni circa l'utilizzo di talune tipologie di contratti a termine nell'ambito delle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali.

In merito alle ONG/ONLUS e ad altre e diverse tipologie di organizzazioni socio assistenziali, il Ministero precisa che nell'ambito delle finalità sociali di ciascuna organizzazione (che è caratterizzata dalla presenza di forme di collaborazione gratuita) è possibile individuare specifici progetti che, pur contribuendo al raggiungimento dello scopo sociale, se ne distinguono per una puntuale declinazione di elementi specializzanti che consentono anche l'attivazione di forme di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili alla disciplina di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.

In sostanza, ove l'attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore, appare possibile l'utilizzo della tipologia contrattuale in esame.

Più in particolare, la sussistenza di una genuina co.co.pro. è condizionata, nei settori in esame, alla presenza dei seguenti elementi:

- assoluta determinatezza dell'oggetto dell'attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall'organizzazione;
- circoscritta individuazione dell'arco temporale per l'espletamento dell'attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;
- apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;
- possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi.

A titolo esemplificativo, l'attività del collaboratore svolta in ambito socio assistenziale non può rispondere a puntuali direttive o specifiche indicazioni operative da parte del committente che vanifichino ogni margine di autonomia tecnica e metodologica nella scelta delle prestazioni in funzione delle esigenze degli utenti beneficiari e delle finalità dell'intervento.

In ordine alle modalità concrete di svolgimento della prestazione è possibile rinvenire, infatti, margini di autonomia laddove i collaboratori concordino di volta in volta con il destinatario finale della prestazione gli aspetti operativi afferenti alla tipologia di intervento, gli orari di assistenza nonché le concrete modalità di erogazione del servizio.

Ministero dell'Interno: La presentazione dei certificati di bilancio da parte di enti locali – Comunicato del 1° marzo 2013

Il Ministero dell'Interno rende noto che sono stati recentemente inoltrati, tramite le Prefetture-Utg, solleciti circa la presentazione di certificati di bilancio da parte di enti locali. In proposito, si rammenta che la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento ma è necessario aver ricevuto una comunicazione circa il buon esito della stessa, come previsto nei decreti ministeriali di approvazione dei modelli di certificazioni.

Ministero dell'Interno: modello di certificato sui mutui contratti nel 2012 – Comunicato del 1° marzo 2013

Il ministero dell'interno rende noto che con il decreto interdipartimentale del 15 febbraio 2013, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello di certificato sui mutui contratti nell'anno 2012 da tutti gli enti locali (province, comuni e comunità montane ad esclusione degli enti locali delle regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige).

In attesa della pubblicazione del richiamato modello, il Ministero rende disponibile copia dello stesso in formato pdf all'indirizzo <http://finanzalocale.interno.it/circ/cert/certmut2012.pdf> mentre copia del decreto è invece disponibile all'indirizzo : http://finanzalocale.interno.it/circ/dec_int_150213.pdf
Si ricorda che il certificato deve essere compilato e trasmesso in due copie autentiche alle prefetture entro il termine perentorio del 31 marzo 2013.

Ministero dell'Interno: pubblicazione della lista degli enti inadempienti all'obbligo di restituire i questionari Sose e relativo sistema sanzionatorio – Comunicato del 28 febbraio 2013

Il Ministero dell'Interno, rende noto che come stabilito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è proceduto alla pubblicazione della lista degli enti inadempienti all'obbligo di restituire alla Sose-spa i questionari debitamente compilati, affinché gli stessi possano regolarizzare la propria posizione direttamente con Sose-spa entro 60 giorni dall'invio della comunicazione da parte del medesimo Dicastero.

La mancata regolarizzazione tramite la Sose-spa entro il predetto termine comporterà la sospensione, con il primo pagamento utile, del Fondo Sperimentale di Riequilibrio o ad altro titolo.

L'elenco degli enti inadempienti, come da comunicazione del Ministero dell'economia e finanze in data 12 febbraio 2013, è reperibile su <http://finanzalocale.interno.it>

Ministero dell'Interno: individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013 –2015. Comunicato del 22 febbraio 2013

Il Ministero dell'Interno rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto interministeriale del 18 febbraio 2013 concernente l'individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 242, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dal decreto legge n. 174 del 2012.

I parametri troveranno applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014.

Per quanto riguarda i Comuni sono stati fissati i seguenti parametri obiettivi:

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione

positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

Ragioneria Generale dello Stato: la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2012 da parte delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

In attesa della pubblicazione in G.U., la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso il testo del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0015162, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2012 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 31, comma 20, legge n. 183 del 2011).

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono, entro il 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEP, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2012, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al decreto n. 0015162. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Le province e i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2012, ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

L'applicazione web per la stampa delle certificazioni sarà disponibile, all'indirizzo "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/>", entro il 15 marzo.

Ulteriori informazioni su : <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/>

Garante della Privacy: non è consentito comunicare le ore di straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e il cognome dello stesso – Newsletter del 1° marzo 2013 n. 370

Il Garante della Privacy ha precisato che le pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare le ore di straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e il cognome dello stesso. Le comunicazioni vanno fatte in forma anonima o aggregata.

Nella sua decisione l'Autorità ha richiamato inoltre quanto previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007, sul trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, le quali stabiliscono che l'amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili.

ARAN: Il contratto decentrato che riguardi anche solo istituti giuridici del personale è ugualmente assoggettata all'intera procedura prevista dall'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004

Secondo l'ARAN l'art.5 del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004 costituisce disciplina generale ed obbligatoria che trova necessaria applicazione per tutte le forme di contrattazione che siano attivate a livello locale, ivi comprese quelle concernenti le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, per le quali pure è prevista la possibilità di una cadenza annuale.

Conseguentemente, non esistono e non possono ammettersi Protocolli o, comunque, forme di contrattazione integrativa non assoggettate a tali procedure.

Infatti, diversamente ritenendo, si consentirebbe la possibilità di sottrarre queste forme di contrattazione ad ogni forma di controllo, soprattutto sul delicato aspetto della effettiva quantificazione degli oneri che ne conseguono e della esistenza della necessaria copertura finanziaria degli stessi, nel rispetto della capacità di bilancio degli enti.

Anche nel caso di contrattazione che, per ipotesi, riguardasse istituti ritenuti solo di carattere normativo, il rispetto delle procedure è sempre necessario in quanto, contrariamente a quanto spesso ritenuto, ad essi possono collegarsi costi indiretti, di natura organizzativa, che devono sempre trovare adeguata copertura nelle risorse decentrate, quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni del CCNL.

ARAN: Un fatto, ritenuto dal giudice penale non costituente reato, può invece essere valutato, dal datore di lavoro, come giusta causa per il licenziamento del lavoratore – Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 206 dell'8 gennaio 2013

Sul sito dell'ARAN è disponibile un commento (che di seguito si riporta) alla sentenza della Cassazione dell'8 gennaio 2013 secondo cui *"...Un fatto, ritenuto dal giudice penale non costituente reato, può invece essere valutato, dal datore di lavoro, come giusta causa per il licenziamento del lavoratore."*

".. Nel caso di specie trattasi di un dipendente dell'Agenzia delle dogane i cui comportamenti erano stati oggetto di procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Dopo l'emanazione della sentenza il datore di lavoro riattivava, per i medesimi fatti oggetto della sentenza, il procedimento disciplinare (sospeso in attesa della decisione del giudice), che si concludeva con il licenziamento del lavoratore per giusta causa.

Il lavoratore si opponeva a tale decisione presentando ricorso contro il licenziamento, perché, a suo parere, la sentenza di assoluzione preclude, per i fatti accaduti prima della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al quadriennio 2006-2009, (la precedente formulazione dei CCNL era meno esplicita) qualsiasi procedimento disciplinare riguardo ai fatti medesimi.

Il ricorso del lavoratore è stato respinto sia dal giudice del lavoro in primo grado, che dalla Corte territoriale adita in appello.

I giudici della Corte di Cassazione, respingendo a loro volta il ricorso, hanno chiarito come la contrattazione collettiva nazionale abbia - fin dal contratto collettivo del quadriennio 2002-2005 per il comparto Ministeri (CCNL 12/6/2003) e CCNL per le Agenzie fiscali del 28/5/2004 (quadriennio 2002-2005) - inventito una prassi ormai consolidata da anni per cui, nel settore del lavoro pubblico, il procedimento disciplinare per il licenziamento del dipendente, allorché la contestazione avesse riguardato un fatto che poteva costituire reato ed era quindi oggetto dell'accertamento del giudice penale, non aveva più alcuna autonomia ma era strettamente legato alla decisione del giudice per cui, a fronte di una sentenza di assoluzione e qualunque fosse il motivo dell'assoluzione stessa, il lavoratore non poteva essere licenziato.

Il contratto collettivo sopra richiamato, ed in modo ancora più esplicito i successivi CCNL comparto Ministeri per il quadriennio 2006-2009 (art. 27) e CCNL per il comparto Agenzie fiscali sempre per il quadriennio 2006-2009 (art. 8), introducono il fondamentale concetto per cui un fatto, pur non risultando, alla fine del procedimento giudiziale, penalmente rilevante e, quindi, non comportando alcuna sanzione dal punto di vista penale, può però essere sanzionato dal datore di lavoro perché pregiudizievole per l'organizzazione del lavoro, o per i rapporti con i colleghi e così via, ed essere pertanto tale da non consentire più, a causa della rottura fiduciaria, la prosecuzione di alcun tipo di rapporto.

In questo senso i contratti collettivi enumerano una serie di comportamenti per i quali, a prescindere dalla esistenza di un reato, la sanzione è quella del licenziamento, anche se, ovviamente, tali

enunciazioni non possono essere esaustive di tutte le ipotesi di giusta causa che possono portare al licenziamento del dipendente.

Peraltro, il d.lgs. 150/2009 ha inserito, nel d.lgs. 165/2001, l'art. 55 quater che sancisce l'indipendenza anche dei due procedimenti, penale e disciplinare (precedentemente il procedimento disciplinare era sospeso in pendenza di quello penale), rafforzando quindi i principi di autonomia enunciati sopra.

L'indipendenza tra gli accertamenti e le valutazioni sui fatti contestati nel procedimento penale e in quello disciplinare, così come riconosciuta dai contratti collettivi anche laddove si verta sui medesimi fatti, è riconosciuta da una giurisprudenza univoca; a questo proposito potremmo citare, tra le ultime, la sentenza n. 802 del 15/1/2013 della sezione lavoro della Corte di Cassazione.

Sulla base di questa sentenza, se un lavoratore commette, al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro, un reato (che naturalmente non comporta la pena della reclusione) che messo in attinenza con il suo lavoro non ha alcuna influenza sul suo rendimento lavorativo, non può essere licenziato (a meno che, ritiene chi scrive, non si tratti di reati che seppure non puniti gravemente, siano però particolarmente riprovevoli da un punto di vista sociale e quindi tali da danneggiare l'immagine di una amministrazione che non allontana chi li ha compiuti).

Secondo i giudici di Cassazione: *"Il giudice del lavoro adito con impugnativa di licenziamento, che sia stato comminato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di impugnazione in sede penale, non è affatto obbligato a tenere conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale ed in ogni caso poi la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve essere dal giudice operata... tenendo conto dell'incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, delle esigenze poste dall'organizzazione... indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali".*

E pertanto, di converso, anche un comportamento che non costituisce reato, ben può essere motivo di giusta causa di licenziamento, come appunto nel caso della sentenza in commento, in cui alla assoluzione del dipendente è seguito, per quei medesimi fatti, il licenziamento dello stesso, licenziamento ritenuto legittimo dai giudici aditi".

CIVIT: Requisiti di nomina per i componenti dell'OIV – Deliberazione Civit n. 12 del 27 febbraio 2013

In considerazione della scadenza in corso d'anno della maggior parte dei componenti degli OIV nominati in sede di prima applicazione del d. lgs. n. 150/2009, ed in considerazione dell'emanazione della l. n. 190/2012, la CIVIT ha ritenuto di approvare nuovi criteri e requisiti relativi alla disciplina per le nuove nomine.

Con la delib. n 12/2013, reperibile su <http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-12.20131.pdf> Viene infatti precisato quanto segue:

Organo competente a nominare l' OIV: organo di indirizzo politico - amministrativo che, per quanto riguarda i comuni, va individuato nel Sindaco.

Cittadinanza: Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea.

Età: L'età dei componenti deve essere tale da assicurare all'Organismo esperienza e capacità di innovazione. Per queste ragioni, si deve evitare la scelta di componenti privi di una esperienza significativa o alla soglia del collocamento a riposo.

Equilibrio di genere: La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

Divieto di nomina: non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Conflitto di interessi e cause ostative: In analogia con le previsioni della l. n. 190/2012 non possono essere nominati coloro i quali :

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

In ogni caso, l'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che deve essere trasmessa alla Commissione.

Componenti interni ed esterni all'amministrazione: Nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di componenti in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'amministrazione medesima.

Nel caso di organo monocratico, deve essere comunque assicurata un'adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata e la scelta deve essere comunque compensata, quanto alle professionalità occorrenti, all'atto della costituzione della struttura tecnica permanente.

Titolo di studio: Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E' richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale.

Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza, prevista dal paragrafo 5, di almeno cinque anni.

Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali: I componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della l. n. 190/2012.

Esclusività del rapporto: Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione.

Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato che deve essere trasmessa dall'amministrazione alla Commissione.

Si segnala l'opportunità di evitare che le amministrazioni procedano a nomine incrociate, nel senso che l'appartenente a una amministrazione sia nominato componente dell'OIV di un'altra amministrazione che ha come componente dell'OIV persona appartenente all'amministrazione del candidato.

Durata del mandato e eventuale revoca dell'incarico: Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina o, in mancanza, dalla presa di possesso.

A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dell'OIV in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico - amministrativo dell'amministrazione che li ha designati.

L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta dal parere della Commissione.

Principio di economicità di gestione: Nel rispetto del principio di economicità di gestione, devono essere operate scelte congrue e coerenti con le specificità istituzionali, organizzative e dimensionali delle singole amministrazioni.

In questa prospettiva, deve essere preferita la costituzione di un Organismo in forma associata nelle ipotesi di enti di ridotte dimensioni di natura omogenea, o dislocati sulla stessa area territoriale, o che trattano problematiche affini.

Analogo esigenza si presenta nel caso di consorzi, associazioni e unioni di enti locali.

Deve essere, altresì, preferito il ricorso all'OIV costituito presso l'amministrazione centrale nelle ipotesi di enti da questa vigilati o di sue articolazioni funzionali o territoriali.

Trasparenza: Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata.

Sul sito della Commissione saranno pubblicati i nomi e i curricula dei componenti, la decorrenza del provvedimento di nomina, il compenso previsto e il parere ex art. 14, 3° comma, d. lgs. n. 150/2009.

Limiti e confini del divieto di acquisizione di immobili per il 2013 – Corte dei Conti Liguria parere n. 9/2013

questione sottoposta:

L' art. 121-ter, 1-quater, 1-quinquies L. 15.07.2011 n. 111, introdotto dall'art. 1138 L. 24.12.2012 n. 228 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento

della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinati a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica».

Alla luce di questa disposizione, il Comune chiede di sapere:

- 1) *«se il divieto di acquisto immobili sancito per il 2013, e l'acquisto condizionato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ter sancito dal 2014, valga per ogni categoria di immobili come definiti dall'art. 812 del codice civile, ovvero possa intendersi limitato ai "fabbricati" (come sembra evincersi dal riferimento ai "locali" contenuto nel comma 1 quater)*
- 2) *se il divieto di acquisto di immobili sancito per il 2013, e l'acquisto condizionato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ter sancito dal 2014 valga solo per l'acquisto in proprietà, o anche per l'acquisto di altri diritti reali;*
- 3) *se il divieto di acquisto di immobili sancito per il 2013, e l'acquisto condizionato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ter sancito dal 2014 valga anche per l'acquisizione (in particolare terreni) per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità mediante decreto di esproprio, cessione volontaria (ex art. 45 del DPR 327/2001) o compravendita iure privatorum;*
- 4) *quale sia la sorte delle acquisizioni assistite da dichiarazioni di pubblica utilità (decreto di esproprio, cessione volontaria - ex art. 45 del DPR 327/2001 - o compravendita iure privatorum) avviate prima del 01/01/2013 ma non ancora concluse;*
- 5) *quale sia la sorte dei contratti preliminari di compravendita stipulati prima del 01/01/2013 per i quali non sia stato ancora stipulato il contratto definitivo;*
- 6) *come sia possibile conciliare il divieto di acquisto sancito per il 2013, con l'esercizio di diritti di prelazione (anche legale) da esercitarsi entro termini perentori;*
- 7) *come sia possibile conciliare l'acquisto di immobili mediante partecipazione ad aste pubbliche (ad es. nel caso di procedure fallimentari) con l'obbligo di acquisire l'attestazione della congruità del prezzo all'Agenzia del Demanio».*

La soluzione dei vari quesiti deve ruotare intorno al necessario rispetto della *ratio* dell'art. 1138 L. n. 228/2012, peraltro chiaramente espressa al suo interno e consistente nella necessità di consentire una riduzione della complessiva spesa pubblica («al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno»). Ne consegue, per rimanere fedeli alla *voluntas legis*, la necessità di una sua ampia applicazione compatibile, peraltro, con il tessuto ordinamentale in cui le disposizioni *de quibus* vanno ad inserirsi.

Poiché il concetto di «immobile», come descritto dall'art. 812 c.c., ricomprende «il suolo, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio» appare evidente come l'ambito di applicazione dell'articolo sopra menzionato non possa essere limitata ai fabbricati in senso stretto, ovvero al trasferimento del diritto di proprietà, ma debba essere esteso anche ai terreni e alle aree agricole.

La risposta al secondo quesito, relativo all'estensione dei divieti o limitazioni all'acquisto di diritti reali su cosa altrui è direttamente fornita dall'art. 813 c.c. il quale chiaramente stabilisce, come principio generale che «salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano **anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative**». Non

avendo previsto l'art. 1 L cit. alcuna deroga, appare evidente l'applicazione del medesimo anche a tale ultima ipotesi, in linea del resto con l'esigenza di limitare al massimo l'acquisto di diritti immobiliari.

Con riferimento all'acquisizione di immobili accompagnati dalla dichiarazione di pubblica utilità, di cui al terzo e quarto quesito, occorre distinguere in base al principio *tempus regit actum* l'ipotesi di una procedura espropriativa - o alternativa all'esproprio - che si perfezioni o meno nel 2013.

Preliminarmente, si deve ritenere necessaria l'estensione dei divieti anche alle procedure espropriative, che nel disegno del T.U. 8.06.2001 n. 327 dovrebbero divenire peraltro residuali rispetto agli accordi di diritto pubblico, in quanto nel caso contrario si consentirebbe, con riferimento ai terreni, un'agevole possibilità di eludere tali divieti stimolando la scelta di moduli (e cioè gli espropri) che nel corso di questi anni si sono sovente dimostrati inefficienti ed inefficaci oltretutto del tutto diseconomici.

L'art. 121-quater pone un divieto assoluto di acquistare, a qualunque titolo, diritti immobiliari nell'esercizio 2013, con la sola esclusione dei contratti di locazione passiva nei limiti descritti dal medesimo. Occorre però evitare che l'applicazione pedissequa di tale divieto conduca al risultato opposto rispetto a quello voluto dal Legislatore. Infatti, mentre non sembra porsi alcun problema in presenza della sola dichiarazione di pubblica utilità, diversa è la situazione, tutt'altro che infrequente, che la medesima sia stata accompagnata dall'emissione, antecedente al 1.01.2013, di un decreto di occupazione d'urgenza dell'area preordinata all'espropriazione con la contemporanea corresponsione della relativa indennità. In questo caso il procedimento è giunto ad un livello tale (*tempus regit actum*) da ritenere possibile e più soddisfacente alla *ratio* finanziaria voluta dal Legislatore condurlo a termine, anche con un possibile accordo di cessione volontaria intervenuto nel frattempo, piuttosto di lasciare ferma la situazione con una complessiva perdita maggiore di denaro pubblico, costituita dall'artificioso prolungamento del periodo di occupazione rispetto all'immissione definitiva nella proprietà da parte dell'ente.

Con riferimento agli esercizi successivi al 2013, l'art. 121-ter L.cit. - che prevede la possibilità di acquistare immobili in caso di comprovata indispensabilità ed indilazionabilità - ben giustifica la conclusione dei procedimenti espropriativi in corso sul presupposto che la loro instaurazione sia stata giustificata proprio dalla necessità di soddisfare interessi pubblici assolutamente primari. In questo caso deve ritenersi che il parere di congruità dell'Agenzia del Demanio debba richiedersi per le sole cessioni volontarie in quanto il riferimento testuale al «prezzo» mal si attaglia ad una applicazione estensiva di tale adempimento burocratico alla corresponsione della sola indennità di esproprio.

Per quanto riguarda la concreta esecuzione dei negozi preparatori di cui al quinto e sesto quesito, si deve ritenere che l'art. 121-quater introduca una fattispecie di impossibilità giuridica sopravvenuta per *factum principis* preclusiva all'esercizio dei diritti di prelazione ed alla conclusione dei contratti definitivi per l'anno 2013, laddove negli esercizi successivi anche questa tipologia di acquisti immobiliari dovrà soggiacere al requisito dell'indispensabilità ed indilazionabilità.

Infine, sulla conciliabilità dell'«acquisto di immobili mediante partecipazione ad aste pubbliche (ad es. nel caso di procedure fallimentari) con l'obbligo di acquisire l'attestazione della congruità del prezzo all'Agenzia del Demanio», si può ritenere, in via interpretativa che il Comune possa partecipare alle aste nei limiti della congruità del prezzo fissata dall'Agenzia del Demanio, essendogli precluso rilanciare offerte che superino tale soglia.

Pertanto, in conclusione, la Sezione ritiene che:

- ❖ il divieto di acquistare immobili sancito per il 2013, e l'acquisto condizionato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ter sancito dal 2014 si estende ad ogni tipo di immobile e non solo ai fabbricati;

- ❖ le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche alle ipotesi di acquisto di diritti reali su cosa altrui;
- ❖ le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche all'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità;
- ❖ le condizioni di cui sopra non devono ritenersi applicabili all'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità avviate prima del 1° gennaio 2013 ma non ancora concluse;
- ❖ le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche alle ipotesi di contratti preliminari di compravendita stipulati prima del 1° gennaio 2013;
- ❖ il divieto di acquisto sancito per il 2013 si applica anche ai diritti di prelazione, compresi quelli aventi fonte legale;
- ❖ gli enti locali, a partire dall'esercizio 2014, potranno partecipare ad aste pubbliche per l'acquisto di immobili ma le offerte presentate non potranno superare il valore indicato nell'attestazione di congruità del prezzo rilasciata dall'Agenzia del Demanio.

Bergamo, 04 marzo 2013

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord